

**COMUNE DI VIGNOLO**

*- Provincia di Cuneo -*

---

**ORIGINALE**

**N. 23**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:**

**Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro**, del mese di **febbraio**, alle ore 17:20 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
FERRERO ALESSANDRO	Vice Sindaco	Sì
BERNARDI MONICA	Assessore	Sì
		Totale Presenti: 3
		Totale Assenti: 0

Assiste il Sig. **ROSSI Dott.ssa Fulvia** – Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75: « 2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale si applica l'art. 33. amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente»*

VISTE in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 74 del 29.9.2020 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 – Ricognizione capacità assunzionali a seguito del DDecreto del 17.3.2020”;

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

VISTA la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Amministrazione, la quale analizza il DM 17/3/2020 e fornisce chiarimenti su quanto da esso disposto;

EVIDENZIATO che in vista dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. 34/2019 si è reso opportuno effettuare una ricognizione della programmazione relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2022/2023 onde verificarne la compatibilità con le nuove regole assunzionali;

PRESO ATTO che sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 19,58% che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DM all'articolo 4, tabella 1, ossia al 27,60 % per la fascia demografica di appartenenza ( Comune da 2.000 a 2.999 abitanti)vedasi allegato A) ;

RILEVATO che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto *"I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta al di sotto dei valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*

RITENUTO pertanto di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2021-2023 in coerenza con il quadro normativo vigente;

VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 predisposta dai competenti Uffici sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti (27,60%) sopra citato;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare

fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Vignolo : 27,60 %), con la gradualità di cui alla tabella 2;

RILEVATO pertanto che in base all' allegato B) è possibile effettuare assunzioni oltre a quelle assunzioni consentite dal previgente sistema del turnover (utilizzando sino al 2024 anche le facoltà assunzionali residue per i 5 anni antecedenti il 2020).

EVIDENZIATO quindi che, in relazione ai dati esaminati per il Piano dei fabbisogni 2021-2023 e al prospetto All. A), questo Comune rientra tra gli Enti virtuosi che nel corso del corrente esercizio possono incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato;

RITENUTO di stabilire che eventuali sostituzioni di personale derivanti da mobilità in uscita che non comportino incremento di unità di personale e di spesa possono essere consentite, senza prevedere uno specifico aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, salvo diverse disposizioni in sede di deliberazione di rilascio del nulla osta definitivo;

PRESO ATTO che:

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti ex art. 27 comma 9 del DL 66/2017 ;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 (delibera n. 68/2020
- che l'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- che si è proceduto, con esito negativo, alla ricognizione delle eccedenze del personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, e che tale ricognizione va confermata per l'anno 2021, attese le cessazioni previste;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Dato atto che il valore medio della spesa di personale del Comune di Vignolo per gli anni 2011-2013 è pari a €. 303.252,09 e che tale tetto di spesa non risulta del tutto superato in quanto resta in vigore per valutare la spesa complessiva di personale, fermo restando che, come disposto dall'art 7 comma 1 del DM 17.3.2020: *“ La maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della L. 27.12.2006”* .

Ritenuto in ogni caso necessario continuare a verificare il rispetto del limite al netto della maggior spesa generata dalle eventuali nuove assunzioni conseguenti all' applicazione della nuova normativa.

RITENUTO che il presente atto rientri nelle specifiche competenze della Giunta Comunale così come attribuite dall'art. 48 del D.Lgs 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i.;

RITENUTO necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il vigente “Regolamento di organizzazione”;

VISTI i vigenti regolamenti per la disciplina delle assunzioni e della mobilità interna ed esterna;

VISTI gli allegati pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa alle quali integralmente si rinvia;

1) di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del primo “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, precisamente nella percentuale del 19,80% e pertanto di Il Comune di Vignolo rientra nei comuni virtuosi;

2) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 (**allegato B**) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i profili e la nuova dotazione organica dell'Ente nel rispetto degli artt. 30-34-bis e 35 del D.Lgs. 165/2001 e secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018;

3) di dare atto che per il 2021 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

4) Di dare atto che, ferma la programmazione di cui al presente provvedimento, l'avvio delle procedure di reclutamento previste e l'effettiva assunzione in servizio delle relative figure professionali sono subordinati alla verifica della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie, previo costante monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente al fine del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

5) Di dare atto che, in merito alle modalità di assunzione, potranno essere utilizzate la mobilità da altri enti, l'utilizzo di graduatorie esistenti e il concorso pubblico.

6) Di prevedere che, in caso di autorizzazione concessa per eventuali trasferimenti per mobilità si intende integrato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, con la sostituzione del posto, salvo diverse disposizioni in sede di deliberazione di rilascio del nulla osta.

7) di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., del limite di spesa di cui al DL 34/2019 e DPCM 17/3/2020 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

8) di dare atto che il Piano triennale dei fabbisogni costituirà allegato alla sezione operativa del DUP di prossima approvazione e di precisare che la programmazione

triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

9) di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. dell'Ente ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché al Collegio dei Revisori;

10) di procedere alle pubblicazioni ed alle comunicazioni di Legge, trasmettendo il presente atto alla Funzione Pubblica entro 30 gg dall'adozione

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000





Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
BERNARDI DANILO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROSSI Dott.ssa Fulvia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **03/03/2021** al **18/03/2021** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **03/03/2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROSSI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **03/03/2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROSSI Dott.ssa Fulvia

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 D.L.vo. 267/2000 con lettera prot.n. in data 03/03/2021
- Alla Prefettura di CUNEO ai sensi dell'art.135, comma 2, D.L.vo. 267/2000

-----  
**E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-feb-2021**

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROSSI Dott.ssa Fulvia

---